



**BANDO PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLA MISSIONE COMMERCIALE A S. PIETROBURGO (RUSSIA) 24 – 25 ottobre 2011**

**TITOLO I  
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

**Articolo 1 – Premessa.**

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per lo sviluppo delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio di Pisa intende promuovere la filiera della cosmesi naturale, attraverso una valorizzazione integrata del territorio, tramite l'organizzazione, in collaborazione con le Camere di Commercio di Lucca, Livorno e Massa Carrara, una missione commerciale nella città russa di S. Pietroburgo, nel periodo 24 – 25 ottobre 2011, in occasione della manifestazione "Aurora Fashion Week", in cui coinvolgere imprese e consorzi della provincia di Pisa, selezionate tramite il presente Bando.

La missione è destinata ad imprese e consorzi del settore della **cosmesi naturale**.  
Il numero massimo di imprese/consorzi ammesso a partecipare all'iniziativa è pari a 5.

La missione prevede incontri btob tra operatori toscani ed operatori russi (buyer, distributori, importatori, agenti).

Agli eventi commerciali si affiancherà un evento culturale, allo scopo di dare risalto alla missione ed alle imprese aderenti.

**Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione**

1. Sono ammesse a partecipare all'iniziativa **n. 5 imprese e consorzi per il settore cosmesi naturale** che al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
- siano iscritte alla Camera di Commercio (e all'Albo Artigiani se artigiani) ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.

2. I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

**Articolo 3 – Modalità di organizzative, costi e scadenze**

La Camera di Commercio di Pisa provvederà ad organizzare gli incontri btob per le imprese e consorzi del settore ed a mettere a disposizione uno spazio espositivo.

Le imprese o consorzi che hanno interesse a partecipare alla suddetta iniziativa possono presentare domanda, **entro e non oltre il 9 settembre 2011**, La domanda va corredata della scheda profilo aziendale e di ogni altro materiale e/o informazione (cataloghi, listini prezzi, brochure, materiale promozionale, ...) che verranno utilizzati dalla Camera di Commercio di Pisa per selezionare gli operatori russi.

Pertanto, solo a seguito di tale selezione, nel caso in cui sia stato riscontrato un interesse da parte di operatori russi, l'impresa o consorzio potrà partecipare all'iniziativa.

In tal caso la Camera di Commercio di Pisa provvederà ad inviare specifica comunicazione all'impresa o consorzio.

**Con l'invio della domanda l'impresa o consorzio si impegna a corrispondere alla Camera di Commercio di Pisa l'importo di € 300 (IVA compresa) (nel caso imprese) o di 600 € (IVA compresa) (nel caso di consorzi), entro cinque giorni dalla comunicazione di ammissione a partecipare all'iniziativa da parte della Camera di Commercio di Pisa.**

Rimangono a carico delle imprese i costi di viaggio e soggiorno ed i costi per il trasporto e l'assicurazione della merce.

#### **Articolo 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda**

1. Per partecipare al bando le imprese o consorzi di cui all'art. 2, comma 1, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione (Allegato 1), che dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Pisa **entro e non oltre il giorno 9 settembre 2011, ore 12:30**

2. Le domande potranno essere presentate:

- direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Pisa
- tramite Fax al n. 050/512.263
- mediante posta elettronica certificata (solo se in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata) all'indirizzo: [cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it](mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it) (in tal caso i files inviati tramite PEC alla PEC della Camera di Commercio devono essere in formato PDF)
- tramite lettera raccomandata a.r al seguente indirizzo:

*Camera di Commercio I.A.A. di Pisa  
Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese  
Bando per la partecipazione a "Iniziativa San Pietroburgo"  
Piazza Vittorio Emanuele II, 5  
56125 PISA*

3. Alla domanda di partecipazione (Allegato 1), firmata dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della concessione di **"Aiuti Stato nell'ambito del regime de minimis"** (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di agire (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445), compilate sugli appositi moduli predisposti dalla Camera di Commercio e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa (Allegati 2 e 3). Nel caso in cui dalla quantificazione del contributo di cui all'art. 4 del presente bando risultasse che l'impresa o consorzio abbia beneficiato di contributi in regime "de minimis" per un importo complessivo superiore ai 200.000 € negli ultimi 3 anni, l'impresa o consorzio dovrà sostenere i costi complessivi relativi alla partecipazione all'iniziativa e non potrà usufruire del contributo camerale.

4. Inoltre, alla domanda di partecipazione va allegata apposita scheda profilo (Allegato 4).

#### **Articolo 5 – Entità del contributo**

La quota di partecipazione prevista a carico delle imprese copre solo una parte dei costi complessivi dell'iniziativa che per la restante parte rimangono a carico degli enti organizzatori.

Pertanto, la quota sostenuta dagli enti organizzatori per conto di ciascuna impresa viene qualificata come aiuto in regime "de minimis" e le aziende che parteciperanno all'iniziativa saranno tenute a compilare ed inviare la dichiarazione "de minimis" sull'apposito modulo allegato al momento della comunicazione da parte della Camera di Commercio di Pisa dell'ammissione all'iniziativa.

I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite della presente iniziativa, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

L'entità del contributo della Camera di Commercio di Pisa per ciascuna impresa o consorzio potrà pertanto essere quantificato e comunicato solo successivamente alla scadenza del presente bando, sulla base del numero complessivo di imprese e consorzi aderenti.

## **TITOLO II PROCEDIMENTO**

### **Articolo 6 - Avvio del procedimento**

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 050-512280/296 – fax 050-512263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).

### **Articolo 7 – Accettazione ed istruttoria della domanda**

1. L'accettazione delle domande di partecipazione, corredate della relativa documentazione allegata, verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di domanda (Allegato 1) e della documentazione allegata. A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l'apposizione del protocollo camerale e dell'ora (nell'ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l'ora di invio (nel caso di inoltrare tramite fax o posta elettronica certificata).
2. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, **per ogni impresa beneficiaria** dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola "de minimis", producendo:
  - una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio (Allegato 3)
  - per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (Allegato 3a).
3. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa l'ammissione dell'impresa all'iniziativa.
4. Qualora dalla dichiarazione di cui all'Allegato 3 risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni "de minimis" che sommate al contributo concesso ai sensi del presente bando superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE

1535/2007, il contributo non potrà essere concesso. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la non concessione interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare all'impresa che ha presentato domanda di partecipazione l'ammissione all'iniziativa.

### **Articolo 8 - Integrazione della domanda**

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 5 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.

2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 5 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l'impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale questa ha 5 giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità dell'impresa al contributo.

4. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria restasospesa.

### **Articolo 9 - Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

### **Articolo 10 – Normativa comunitaria (Regime "de minimis")**

1. I contributi sono concessi in base al regime de *minimis* (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)<sup>1</sup>;

### **Articolo 11 - Avvertenze**

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) ed in particolare sugli aiuti in "de minimis" e sul rispetto dei parametri "de minimis".

---

<sup>1</sup> La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.

3. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

4. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 - Pisa.

5. L'impresa o consorzio che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa dovrà inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata.

Se, in seguito alla rinuncia da parte dell'impresa o consorzio, la Camera di Commercio avrà la possibilità di recuperare i costi sostenuti e - in ogni caso - se la rinuncia è notificata al Servizio Promozione della Camera di Commercio entro 10 gg. dall'adempimento in cui è stata comunicata l'ammissione, nulla è dovuto dall'impresa.

Trascorso detto termine, l'impresa o il consorzio è tenuto al pagamento di una penale pari ad € 500 (nel caso di impresa) o di 1.000 € (nel caso di consorzio).

6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

## **Articolo 12 - Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.

## **Articolo 13 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 4/2/03 ed alle "Condizioni generali di partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pisa".